

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 21 DICEMBRE 2017, N. 57117: in materia di abusivismo edilizio non è configurabile l'esimente dello stato di necessità.

«...in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo (Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008 - dep. 19/09/2008, Savoni e altro, Rv. 241094).»



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale

Luca Ramacci

Andrea Gentili

Emanuela Gai

Alessio Scarcella

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez.

2543

PU – 29/09/2017

R.G.N. 24941/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

- BELLITTI SALVATORE, n. 13/10/1961 a Sciacca
- GIOVINCO CATERINA, n. 17/11/1966 a Sciacca

avverso la sentenza della Corte d'appello di PALERMO in data 20/01/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. G. Corasaniti, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.01.2017, depositata in data 14.02.2017, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 18.11.2015, appellata dagli attuali ricorrenti, con cui il Tribunale di Sciacca aveva, all'esito del dibattimento, riconosciuto i medesimi colpevoli delle contravvenzioni edilizie e paesaggistiche loro contestate (art. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001; art. 181, d. lgs. n. 42 del 2004; artt. 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001), per avere, nella qualità di comproprietari e committenti dei lavori, realizzato su terreno soggetto a vincolo paesaggistico ed in assenza di p.d.c. e di n.o. della competente autorità di tutela del paesaggio, nonché della prescritta comunicazione al Genio Civile, le opere meglio descritte nell'imputazione sub b), in relazione a fatti accertati in data 26.10.2012, condannandoli alla pena di 2 mesi e gg. 15 di arresto ed € 18.000 di ammenda ciascuno, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, subordinando la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere in sequestro.

2. Hanno proposto congiunto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia iscritto nell'albo ex art. 613 c.p.p., i due imputati, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), c.p.p., sotto il profilo della violazione della legge processuale, sub specie degli artt. 552, 159, 161 e 179 c.p.p., con conseguente nullità del giudizio di primo grado e della sentenza.

In sintesi, sostengono i ricorrenti che la sentenza d'appello sarebbe viziata in quanto nell'atto di appello gli imputati avevano rilevato che il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata erano nulli per omessa notificazione agli imputati del decreto di citazione a giudizio; si era rilevato, a tal fine, che mentre l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato al domicilio dagli stessi eletto nel verbale 26.10.2012, il decreto di citazione diretta a giudizio non era stato notificato al domicilio eletto ma al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c.p.p.; la motivazione della sentenza per confutare detta eccezione manifesterebbe la dedotta violazione di legge, non solo alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (il riferimento è alla sentenza n. 17179/2002, richiamata dalla sentenza n. 7697/2016) ma soprattutto in base al rilievo che la notifica della citazione agli imputati mediante consegna al difensore sarebbe irregolare, e dunque integrebbene una nullità assoluta, in ragione del fatto che non risultano rispettati i dettami



dell'art. 161 c.p.p., non essendo stato specificato il comma ai sensi del quale era stata effettuata; si osserva, a tal proposito, che se fosse stata eseguita ai sensi del co. 1 sull'errato presupposto del mutamento del domicilio, la stessa sarebbe nulla non essendo mai intervenuta tale mutamento; parimenti, ove fosse stata eseguita ai sensi del co. 4, per inidoneità o insufficienza delle dichiarazioni in precedenza formulate in sede di elezione del domicilio, la stessa sarebbe comunque affetta da nullità per omessa verifica delle predette condizioni, comunque smentita dalla rituale notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. al domicilio eletto; né, si aggiunge, può ritenersi corretta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il primo giudice aveva ritenuto inidonee le elezioni di domicilio sulla base della vastità della zona di notifica e della mancanza del numero civico della strada indicata, atteso che tale affermazione non solo non risulta nella sentenza di primo grado, ma è anche smentita dal fatto che l'indirizzo indicato quale domicilio eletto (Via Cava dei Tirreni) ha il numero civico 2 come risulta dal certificato anagrafico di residenza in atti nonché dalla nomina fiduciaria depositata presso la segreteria del P.M. in data antecedente all'emissione del decreto di citazione a giudizio; ne discenderebbe, pertanto, che la circostanza per cui l'ufficio di Procura ha omesso di indicare il numero civico, non varrebbe a rendere inidonea l'elezione di domicilio e, quindi, valida la notifica ex art. 161, co. 4, c.p.p.; nella specie non ricorreva affatto un'ipotesi di definitiva impossibilità di notificazione presso il domicilio eletto ma solo un'ipotesi di incompletezza dei dati forniti dalla Procura all'ufficiale giudiziario incaricato della notifica, con conseguente nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia ex art. 161, co. 4, c.p.p., che si riverbera sulla sentenza di primo grado e di appello.

2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge, sub specie dell'art. 54 c.p.

In sintesi, sostengono i ricorrenti che erroneamente i giudici di appello avrebbero disatteso la richiesta di applicazione dell'esimente dello stato di necessità, affermando che i ricorrenti avrebbero edificato abusivamente la dimora familiare avente caratteristiche compatibili con le esigenze del figlio disabile, ma impiegando risorse finanziarie d certo non modeste, dapprima per acquistare il terreno e poi per edificare l'immobile abusivo, difettando la prova dell'assoluta indigenza e dell'inevitabilità-altrimenti del pericolo; si tratterebbe di affermazioni errate, sia perché il terreno venne acquistato per € 5.500 sia perché i lavori sarebbero stati eseguiti in economia, anche per le precarie condizioni economiche della famiglie attestate dall'ISEE; gli stessi ricorrenti avrebbero anche chiarito di aver fatto ri-

chiesta di assegnazione di un'abitazione di edilizia popolare senza successo, vedendosi quindi costretti ad edificare abusivamente l'immobile in questione; richiamata la giurisprudenza di questa Corte e l'esegesi della Corte costituzionale, sostengono i ricorrenti che l'applicazione della scriminante in esame dovrebbe trovare applicazione anche nell'ipotesi di costruzione abusiva sul proprio terreno di abitazione diretta ad assicurare il diritto fondamentale di abitazione ai figli, soprattutto, come nel caso in esame, affetti da grave disabilità; peraltro, le condizioni di grave disagio economico ed abitativo in cui versavano i ricorrenti ed i loro quattro figli all'epoca dei fatti e che persisterebbero ancora oggi, presenterebbero i connotati del pericolo attuale di grave danno alla persona non altrimenti evitabile, richiesti dalla scriminante per l'applicazione della predetta causa di non punibilità; le stesse dimensioni dell'abitazione, non superiori a 60 mq., renderebbero evidente la necessità e non voluttuarietà della costruzione, finalizzata a soddisfare le esigenze abitative familiari.

2.3. Deducono, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo del vizio di errata motivazione, in relazione agli artt. 192, 546 e 533 c.p.p. In sintesi, sostengono i ricorrenti che la sentenza d'appello sarebbe erroneamente motivata laddove ha rigettato la richiesta assolutoria degli imputati dalla contestazione relativa all'uso di elementi strutturali in cemento armato; la censura, in particolare, investirebbe la sentenza per l'asserito travisamento probatorio in cui i giudici sarebbero incorsi, avendo preso in esame la c.n.r. in cui si descriveva la costruzione in questione come realizzata con "elementi strutturali in cemento armato", laddove, diversamente, la relazione tecnica comunale "in atti" avrebbe invece fatto riferimento a "conglomerato cementizio semplice", ciò che sarebbe stato confermato dal tecnico sentito all'ud. 15.01.2015 che avrebbe parlato di "conglomerato cementizio"; i giudici di appello avrebbero dunque travisato una prova a favore dei ricorrenti, con conseguente erronea valutazione degli elementi di prova del reato edilizio relativo all'edificazione in violazione della normativa in c.a.

2.4. Deducono, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge, sub specie degli artt. 133, 133 bis e 62 bis c.p. In sintesi, sostengono i ricorrenti che la sentenza d'appello avrebbe del tutto omesso di motivare sui motivi a delinquere, sulle condizioni di vita familiare e sulle condizioni economiche dei ricorrenti; nella determinazione della pena i giudici non avrebbero valutato né l'esigenza di dare un'abitazione ai figli di cui uno disabile, alla base della scelta di edificare abusivamente il fabbricato, né le disagiate condizioni di vita familiare in cui detta decisione ebbe a maturare, così violando l'art.



133 c.p.; inoltre del determinare l'ammenda, non sarebbero state prese in esame le precarie condizioni economiche dei ricorrenti risultanti dall'attestazione ISEE.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. Tale giudizio investe anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia ex art. 161, co. 4, c.p.p., che si riverbererebbe sulla sentenza di primo grado e di appello.

La Corte d'appello da atto che il difensore di fiducia, presente in udienza, non ha formulato osservazioni sulla notificazione del d.c., ed ha quindi rigettato la doglianza in quanto non tempestivamente dedotta ex art. 491 c.p.p.; ha altresì precisato che l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario, soprattutto alla luce della sopravvenuta presenza degli imputati alle udienze successive alla prima, tant'è che uno dei due imputati ha anche reso l'esame.

Osserva il Collegio come la censura si caratterizza per un duplice profilo di inammissibilità.

Anzitutto, perché generica. Sul punto deve infatti qui essere richiamato il principio già enunciato da questa Corte secondo cui (Sez. 2, n. 1668 del 13/01/2017, Bardasu, Rv. 268785) è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame, i ricorrenti non chiariscono né specificano il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.

In secondo luogo, perché manifestamente infondata, alla luce del principio secondo cui (Sez. 1, n. 17123 del 26/04/2016, Fenyves, Rv. 266613), integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio dichiarato dall'imputato, al suo difensore di fiducia, in quanto, seppur irritualmente eseguita, essa non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega quest'ultimo al difensore (in motivazione, peraltro, questa Corte ha precisato che l'omessa notifica al domicilio eletto è causa di nullità asso-





luta soltanto quando essa risulti, effettivamente, inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato: circostanza non dedotta dai ricorrenti nel caso *sub iudice*).

5. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo, secondo cui erroneamente i giudici di appello avrebbero disatteso la richiesta di applicazione dell'esimente dello stato di necessità.

La Corte d'appello, non solo ha preso in esame l'evoluzione giurisprudenziale in tema di stato di necessità, ma, come dedotto dal difensore, ha affermato che i ricorrenti avrebbero edificato abusivamente la dimora familiare avente caratteristiche compatibili con le esigenze del figlio disabile, ma impiegando risorse finanziarie di certo non modeste, dapprima per acquistare il terreno e poi per edificare l'immobile abusivo, difettando la prova dell'assoluta indigenza e dell'inevitabilità altrimenti del pericolo; difettavano per la Corte territoriale sia il requisito della condizione di indigenza assoluta che quello dell'inevitabilità – altrimenti del pericolo, potendo le stesse risorse essere impiegate per porre rimedio in modo lecito, alla pur comprensibile esigenza di un alloggio privo di barriere architettoniche.

La censura non ha pregio – al di là delle argomentazioni fattuali attraverso le quali è articolata – soprattutto alla luce della giurisprudenza pacifica di questa Corte in ordine all'inapplicabilità dell'esimente ai reati edilizi. Da ultimo, infatti, si è affermato che in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo (Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008 - dep. 19/09/2008, Savoni e altro, Rv. 241094).

6. Non miglior sorte merita il terzo motivo, con cui si censura l'asserito travisamento probatorio in cui i giudici sarebbero incorsi, avendo preso in esame la c.n.r. in cui si descriveva la costruzione in questione come realizzata con "elementi strutturali in cemento armato", laddove, diversamente, la relazione tecnica comunale "in atti" avrebbe invece fatto riferimento a "conglomerato cementizio semplice", ciò che sarebbe stato confermato dal tecnico sentito all'ud. 15.01.2015 che avrebbe parlato di "conglomerato cementizio".

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello sul punto precisa che dalla c.n.r. acquisita in atti risultava che l'immobile abusivo presentava anche elementi strutturali in c.a.



Rileva il Collegio come la difesa sostiene esservi stato un travisamento probatorio perché la relazione tecnica comunale "in atti" avrebbe invece fatto riferimento a "conglomerato cementizio semplice".

Osserva sul punto il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, nel caso di specie non vi è stato alcun travisamento probatorio, atteso che la Corte d'appello ha correttamente valutato quanto risultante dalla c.n.r. Trova dunque applicazione il principio secondo cui, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova) (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 - dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168).

Peraltro, si aggiunga, il vizio dedotto imporrebbe a questa Corte un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità, perché presupporrebbe un accesso agli atti legittimo solo in caso di censura ex art. 606, lett. c), c.p.p. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).

Ne discende, inoltre, l'inammissibilità della doglianza, anche sotto il profilo della genericità della stessa, atteso che, come più volte affermato da questa Suprema Corte (v., tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 19/06/2013, Natale e altri, Rv. 256723), deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. In altri termini, e conclusivamente (v. Sez. 4, n. 46979 del 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053), sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione.

7. Non si sottrae al giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza anche il quarto motivo, con cui si sollevano censure sotto il profilo del trattamento sanzionatorio ed in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Premesso che nel ricorso la violazione dell'art. 62 bis c.p. e dell'art. 133 bis c.p. risulta solo evocata ma non motivata specificamente (dunque presterebbe anche il fianco al giudizio di genericità del motivo), deve rilevarsi non solo che la Corte



d'appello giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza con motivazione non manifestamente illogica, ma esclude un più tenue trattamento sanzionatorio valorizzando non solo la gravità delle conseguenze dannose dei reati dipendenti dalla corposa volumetria, e dall'insistenza delle opere abusive su area vincolata, ma anche sottolineando come la pena fosse stata determinata in misura prossima al minimo editale.

Trattasi di argomentazioni del tutto logiche e immuni dai denunciati vizi motivazionali, che si connotano inoltre per la loro correttezza giuridica. Sul punto è sufficiente richiamare quella giurisprudenza, ormai consolidata, secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media editale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Quanto, infine, alla censura relativa al presunto malgoverno dell'art. 133 bis c.p., non risulta che detta violazione di legge sia stata dedotta con l'atto di appello per come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, donde si applica il principio per cui è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia ommesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 259066).

8. Alla dichiarazione di inammissibilità dei singoli ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 29 settembre 2017



Il Consigliere estensore
Alessio Scarcella

Il Presidente
Aldo Fiale

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
L 21 DIC 2017
 CANCELLERE
Luana Nicolini